

Menaguale Eugenio
e/

Pres. Mirabelli

Intercommerce -

Lib 25

Con atto del 9 marzo 1972 la Intercommerce, Impresa di Stato per il commercio estero con sede in Sofia (Bulgaria), premesso che con scrittura privata del 3 luglio 1969 l'Impresa Economica di Stato Balet, ora denominata Intercommerce, aveva venduto alla ditta italiana Eugenio Menaguale un quantitativo di lastre di vetro; che ritirata la merce, il Menaguale ne aveva rifiutato il pagamento; che, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel contratto di compravendita, essa istante aveva adito il Tribunale di Arbitrato presso la Camera di Commercio di Bulgaria in Sofia; che detto Tribunale, con sentenza del 12 maggio 1971, aveva condannato il Menaguale a pagare in favore dell'istante dollari USA 15.410,30 oltre agli interessi e alle spese, tanto promesso, se veniva in giudizio avanti la Corte di Appello di Roma di Menaguale,

chiedendo che, ai sensi della legge 19 gennaio 1968 - 3 -
n. 62, fosse riconosciuta la sentenza arbitrale, au-
torizzandone la esecuzione in Italia.

Nel contraddittorio del convenuto, il
quale si opponeva alla domanda, deducendo tra l'al-
tre la nullità della decisione arbitrale, la Corte
di Appello con la sentenza impugnata in questa sede,
dichiarava la efficacia e la esecutività nel territo-
rio della Repubblica Italiana della decisione sud-
detta, osservando: a) che la eccezione relativa al
difetto di legittimazione attiva della Intercommer-
ce era infondata siccome questa era succeduta alla
soppressa Impresa di Stato Ballet e comunque il tra-
sferimento della titolarità del rapporto dalla se-
conda alla prima era stato accertato dalla senten-
za arbitrale, non suscettibile di sindacato sul pun-
te; b) che la clausola compromissoria inserita nel
contratto di vendita del 3 luglio 1968, con la qua-
le si conveniva il deferimento di tutte le contro-
versie alla Corte di arbitrato presso la Camera di
Commercio di Sofia, era pienamente valida, siccome
redatta per iscritto e non richiedente la specifica
approvazione di cui allo art. 1341 c.c. poichè non
predisposta da uno solo dei contraenti; c) che non
incideva sulla validità della clausola la circostanza

che non fosse disciplinato il modo di nomina degli arbitri, in quanto si faceva riferimento ad un giudice arbitrale esistente e disciplinato da apposito regolamento, in forza del quale le parti avevano la facoltà di nominare un proprio arbitro. E in concreto il Menaguale era stato posto nella condizione di esercitare tale diritto, essendo stato invitato a nominare l'arbitro entro un congruo termine, trascorso il quale - in conformità dell'analogha regola vigente nell'ordinamento italiano - legittimamente detto arbitro era stato nominato dal Presidente della Corte bulgara.

Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione il Menaguale, formulando due motivi; resiste con controricorso la Intercommerce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 n. 2 lett. b) della convenzione di New York del 13 giugno 1958 ratificata con legge 19 gennaio 1968 n. 62 e difetto di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata non ha congruamente motivato circa l'affermata successione della Intercommerce alla Baljet. Trattavasi invece di questione relativa alla legittimazione ad agire, la quale, costituendo

una condizione dell'azione, doveva essere rigorosa-
mente dimostrata dalla istante.

- 5 -

La censura non è fondata.

La questione attinente alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio (anche se esso ha natura arbitrale) riguarda direttamente il merito della controversia ed in quanto tale, come bene ha osservato la Corte del merito, non può essere riesaminata in sede di deliberazione circa la efficacia di sentenza straniera in Italia, al di fuori dei tassativi presupposti previsti dall'art. 798 c.p.c., inapplicabile, peraltro, alla sentenza arbitrale.

Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto respinto.

Col secondo motivo il Menaguale denunzia violazione della ^{esecutorietà} ~~contrattoria~~ ~~della Convenzione~~ di New York di cui sopra nonché degli artt. 1341 c.c. e 809 c.p.c. e censura la sentenza impugnata sotto due profili: a) per non aver considerato che la clausola compromissoria doveva essere ^{approvata} ~~applicata~~ specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 comma 2; b) perchè la mancata previsione del numero degli arbitri e del procedimento per la loro nomina non poteva essere sopperita alla stregua del regolamento vigente presso la Corte di arbitrato di Sofia,

in quanto nella clausola tale regolamento non risultava richiamato e, comunque, il ricorrente, cittadino straniero, non era tenuto a conoscerlo.

Anche questa censura è infondata.

La sentenza impugnata ha dato atto che la clausola compromissoria era nella specie inserita nel contratto 8 luglio 1969 intercorso tra le parti, ove convenivasi appunto che tutte le controversie non risolte in via amichevole sarebbero state deferite alla Corte d'arbitrato presso la Camera di Commercio di Sofia a mezzo di un tribunale arbitrale composto di tre arbitri. La Corte ha riconosciuto la piena validità ed efficacia della suddetta clausola, la quale rifletteva materia contrattuale suscettibile di deferimento ad arbitri ed era stata stipulata per iscritto in ossequio all'art. 1 n. 2 della convenzione internazionale di New York del 1 giugno 1958 ratificata con legge 19 gennaio 1968 n. 62. E giustamente la Corte del merito ha ritenuto che la clausola non richiedesse una specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 comma 2° c.c., essendo noto che tale norma è ispirata alla ratio di assicurare nei contratti per adesione una contrattualità effettiva e funzionale non soltanto strutturale e formale, onde raggiungere la certezza,

attraverso l'approvazione specifica della clausola onerosa, che il contraente per adesione ne abbia preso conoscenza nonostante la mancanza di specifiche trattative sul contenuto del contratto.

Essa pertanto non è applicabile quando il contenuto negoziale costituisce il risultato di trattative intercorse tra le parti (Cass. 12 settembre 1970 n. 1412) ovvero allorchè trattisi di contratto relationem perfectam, nel quale ha luogo una cooperazione delle parti nella scelta del negozio di riferimento ossia una manifestazione di volontà di entrambe le parti e non una mera adesione di una sola di esse ad uno schema contrattuale^{pre} disposto dall'altra prima e fuori di ogni trattativa (Cass. 13 maggio 1971 n. 1383).

Nel caso in esame, la Corte di Roma ha operato una esatta applicazione di tale principio, ponendo in evidenza che, non versandosi in tema di condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, la clausola compromissoria contenuta nel contratto non richiedeva - oltre alla stipulazione per iscritto - la specifica approvazione dall'art. 1341 comma 2 c.c.

Nè ha miglior fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui doveva nella specie

riconoscersi la nullità della clausola, essendo mancata la previsione del numero degli arbitri e del procedimento per la loro nomina. Anche da questo punto di vista la Corte del merito non è incorsa in alcuna violazione di legge.

L'art. 809 c.p.c. tende infatti a realizzare una possibile cooperazione di tutte le parti contendenti nella scelta dell'arbitro, onde questa Corte Suprema ha riconosciuto la nullità di una clausola compromissoria nella quale si stabiliva che l'unico arbitro doveva essere scelto da una sola delle parti (sent. 25 maggio 1956 n. 1789) o che, pur indicando il numero degli arbitri, non enunciava le modalità attraverso le quali la loro nomina doveva avvenire (sent. 18 gennaio 1952 n. 147).

Nella ipotesi che si considera trattasi - come esattamente sottolineato dalla sentenza impugnata - da sentenza arbitrale cui lo Stato italiano si è impegnato di dare riconoscimento ed esecuzione, ai sensi della convenzione di New York 1 giugno 1958 ratificata con legge 10 gennaio 1968 n. 62. Ai sensi dell'art. 1 n. 2 di tale convenzione si intendono come sentenze arbitrali non solo quelle rese da arbitri nominati per casi determinati, ma anche quelle rese da organi di arbitraggio permanente

ai quali le parti si siano sottomesse. L'art. II

- 9 -

stabilisce poi che ciascuno stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale ^{le} parti si obbligano a sottomettere ad arbitrato tutte le varie sorte tra loro in relazione ad un rapporto contrattuale, vertente su una questione suscettibile di essere regolata in via di arbitrato. Si intende infine per convenzione scritta una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso sottoscritto dalle parti o contenuto nello scambio di lettere o telegrammi.

Nella specie - come risulta dalla sentenza denunziata - la clausola compromissoria fu inserita nel contratto 8 luglio 1959, il quale stabiliva che tutte le controversie non risolte in via amichevole sarebbero state deferite alla Corte d'arbitrato presso la Camera di Commercio di Sofia a mezzo di un tribunale arbitrale composto di tre arbitri.

E come rettamente la Corte del merito ha rilevato, non è ravvisabile nel caso concreto la violazione dell'art. 809 c.p.c., giacchè la clausola fa riferimento ad un giudice arbitrale preconstituito, la cui composizione è disciplinata dal regolamento della Corte di arbitrato presso la Camera di Commercio di Sofia. Tale regolamento prevede infatti che

le parti possano nominare un proprio arbitro, il che realizza una compiuta garanzia del diritto spettante alle parti stesse di cooperare nella composizione del collegio arbitrale.

Trattasi infatti di un riferimento che le parti, secondo la esatta motivazione della impugnata sentenza, operarono, nell'ambito della loro autonomia, a quel regolamento, di guisa che giustamente è stato riconosciuto dalla Corte di Roma che nella fattispecie non faceva difetto il requisito della clausola compromissoria che riguarda le modalità della nomina degli arbitri.

In conclusione, il ricorso nei due motivi in cui si articola, deve essere respinto.

Assistono giusti motivi, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Va ordinata la restituzione del deposito in favore del ricorrente, ai sensi della legge 18 ottobre 1977 n. 793.

P.C.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ordina la restituzione del deposito in favore del

ricorrente Eugenio Tognareale.

- 13 -

Così deciso in Roma il 23 gennaio 1977.

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG